



**COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
AREA DI SOSTA CAMPER ATTREZZATA
LOC. ANDOLACCIO - BARBERINO DI MUGELLO**

APPROVATO CON Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2016

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi

Art. 2 - Riferimenti normativi

Art. 3 - Gestione dell'area camper attrezzata

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche

Art. 5 - Disposizioni generali

Art. 6 - Divieti e prescrizioni

Art. 7 - Esclusioni di responsabilità in caso di gestione di terzi

Art. 8 - Obblighi del gestore

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare l'area di sosta camper attrezzata ubicata in località Andolaccio, al fine di potenziare e migliorare i servizi offerti all'utenza, incrementare le attività di tutti gli operatori economici e promuovere e valorizzare maggiormente il territorio.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'area sosta attrezzata è disciplinata dalla seguente normativa:

- Legge Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 e ss.mm.ii "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e ss.mm.ii "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";

2. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, che non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 267/00 e s.m.i..

3. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento automatico del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - GESTIONE DELL'AREA CAMPER ATTREZZATA

1. L'area sosta camper attrezzata può essere gestita direttamente dal Comune o, al fine di migliorare ed aumentare i servizi offerti e garantiti alla collettività, può essere affidata in gestione mediante concessione, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore, ad una o a tutte le tipologie dei seguenti soggetti:

- a) ad associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
- b) agli operatori economici previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.ii.;
- c) alle associazioni di categoria dei campeggiatori.

2. In caso di affidamento in gestione ad un soggetto terzo il canone concessorio potrà essere così strutturato:

- a) una quota fissa annuale;
- b) una quota annuale variabile in funzione delle presenze registrate;

3. L'eventuale affidamento in gestione dell'area di sosta camper attrezzata, deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

4. L'attività di gestione dell'area di sosta camper attrezzata, da chiunque effettuata, deve essere improntata ai seguenti principi:

- efficienza delle strutture da garantire anche attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento e di tutte le altre norme di sicurezza e convivenza civile;
- trasparenza ed imparzialità da assicurare attraverso il rispetto dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento;

- adeguatezza e congruità delle tariffe che, sia pure coprendo i costi di investimento, gestione e manutenzione, garantiscano l'effettiva accessibilità ai servizi offerti.

5. L'Associazione o ditta affidataria dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipo di danno che possa derivare a cose, animali e persone sull'area gestita, oltre che a soggetti terzi rispetto all'area stessa.

6. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta attrezzata e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

7. Le tariffe dovranno essere esposte presso la reception e/o in altre zone dell'area e pubblicizzate sul sito del Comune, dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello e dell'Associazione/Società che eventualmente gestisce l'area.

8. Nel caso in cui la gestione dell'area venga affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1) del presente regolamento, sarà suo onere conformarsi a quanto previsto dall'art. 34 comma 1 della L.R. n. 42/2000 e dall'art. 109 del TULPS n. 773/1931.

Art. 4 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE

1. L'area suddetta, di cui il Comune detiene il diritto d'uso, presenta una superficie di 13.700 mq ed insiste su porzione di particella catastale distinta al foglio n. 97, particella 944, adibita ad area di sosta camper attrezzata.

2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è delimitata sui quattro lati da una recinzione in metallo tipo "orso grill", e, sul lato che prevede l'ingresso dei turisti, è parzialmente rivestita con allestimento del tipo "brise soleil". La recinzione è chiusa mediante apposito cancello manuale, in maniera tale da rendere l'area sicura e riservata esclusivamente ai turisti.

3. Lo spazio è dotato di illuminazione generale e di n. 36 punti di attacco per corrente elettrica. Inoltre, l'area è dotata di un punto di carico di acqua e due punti di scarico acque nere debitamente segnalati.

4. L'area di sosta camper è attrezzata con locali la cui struttura è realizzata con materiali ecocompatibili in cui sono posizionati i servizi igienico - sanitari, bagno per disabile, docce, lavaggio stoviglie e lavatoi ed una reception/accoglienza turisti.

5. All'interno delle zone a verde sono altresì individuabili un'area pic-nic, un'area adibita al barbecue, un'area per il gioco dei bambini, un'area dedicata al posteggio e noleggio biciclette. Le aree in questione non risultano essere attrezzate al momento.

6. Indipendenti dall'area di sosta camper e dall'eventuale gestione di terzi, ma limitrofi ad essa, risultano essere:

- il parcheggio auto posto all'esterno dell'area a servizio dei visitatori del parco di Bilancino;
- il campo da volley per i fruitori del Parco e del Lago;
- la pista ciclabile, aperta a tutti, che consente di visitare il territorio naturale e cittadino circostante.

7. In ragione del numero dei servizi presenti l'area di sosta camper attrezzata può accogliere contemporaneamente un bacino massimo di utenza pari a n. 150 ospiti, e comunque non più di n. 50 autocaravan.

8. L'area camper attrezzata è soggetta alle speciali disposizioni comunali e sovra comunali che la qualificano quale area di protezione civile. Nell'area sono pertanto ubicate strutture poste al servizio della medesima Protezione civile cui il gestore deve sempre garantire l'accesso.

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili.

2. L'area sosta camper attrezzata oggetto del presente regolamento è riservata esclusivamente a fini turistici e non può essere utilizzata come stazionamento residenziale.

3. L'accesso all'area di sosta attrezzata è comunque consentito anche a coloro che vogliono usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, servizi igienici e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.

4. Gli utenti che accedono all'area con un veicolo ai fini della sosta per un periodo superiore ad ore 1 sono tenuti alla registrazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, ed al pagamento della tariffa prevista.

5. L'apertura dell'area sosta camper attrezzata deve essere garantita dal 1 maggio al 30 settembre; sono comunque possibili altre aperture nel corso dell'anno o anche un'apertura annuale continuata. Possono essere, altresì, autorizzate variazioni del periodo di apertura dell'area per giustificati motivi gestionali, di manutenzione e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni locali.

6. Tutti gli adempimenti burocratici si effettuano alla Reception. L'utente è tenuto a fornire notizie relative alla durata della sosta, al veicolo, alla provenienza e al numero di persone presenti, nonché esibire i relativi documenti di identità in corso di validità.

7. Gli utenti che accedono all'area di sosta attrezzata possono usufruire della sosta e del soggiorno con i propri mezzi, limitatamente allo spazio della piazzola loro assegnata. I medesimi possono altresì utilizzare gli accessori dei mezzi di pernottamento, quali cucinotti e verande, utilizzando al massimo una superficie in misura inferiore al 50% della superficie occupata dal mezzo stesso.

8. Non è consentita la sosta ed il soggiorno per un periodo consecutivo superiore alle 72 h ed è assolutamente vietato occupare uno spazio eccedente la piazzola.

9. Le tariffe per la sosta si pagano giornalmente, salvo diversa decisione del gestore.

10. Il gestore deve vigilare sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti all'interno dell'area di sosta camper attrezzata, ivi compresi i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art. 6, richiamando quegli utenti che pongono in essere comportamenti non conformi alle medesime. Al gestore è altresì riconosciuta la facoltà di far cessare i comportamenti antigiuridici posti in essere dagli utenti della struttura con possibilità di allontanamento dalla medesima del soggetto che non rispetti il citato regolamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo.

11. In caso di eventi calamitosi che comportino la necessità di interventi di protezione civile l'area dovrà essere liberata in un tempo congruo nel rispetto del Piano di Protezione civile.

12. Il Comune può riservarsi l'utilizzo di parte dell'area di sosta camper attrezzata (per esempio nel caso del tradizionale Luna Park) mediante modalità che non pregiudichino l'eventuale gestione dell'area da parte di un soggetto terzo.

Art. 6 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. E' assolutamente vietato accendere fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area di parcheggio, se non nelle zone appositamente destinate a tale scopo.

2. E' vietato stendere all'esterno panni e biancheria. Per tali necessità devono essere utilizzati gli appositi spazi in prossimità dei servizi igienico-sanitari.

3. E' vietato utilizzare gruppi elettrogeni.

4. E' severamente vietato tagliare e/o danneggiare piante, arbusti, o anche soltanto rami della vegetazione esistente, piantarvi chiodi, gettare acqua calda a ridosso delle stesse, immettere detersivi nel terreno, legare fili per qualsiasi uso da un capo all'altro della piazzola, spostare sassi per livellare il camper o per qualsivoglia altro uso.

5. E' fatto divieto assoluto usare l'acqua a servizio delle piazzole per lavare il camper, per usi personali (es. docce) e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio.

6. All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di attività e/o gioco, se non nelle zone appositamente destinate a tale scopo. Negli orari 14.00/16.00 e 23.00/08.00 è proibito qualsiasi rumore che possa disturbare il riposo degli ospiti, compreso un tono di voce alto. L'uso della radio e della televisione è consentito con estrema moderazione e comunque nell'assoluto rispetto dell'orario del silenzio.

7. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' obbligatorio tenere al guinzaglio i cani e raccogliere i loro bisogni.

8. E' altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service, nonché sul percorso dedicato alla Protezione civile.

9. E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detersivi contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia, di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami. E' fatto altresì obbligo di controllare che non rimangano rifiuti antigienici dopo lo scarico, e di sciacquare in ogni caso il pozzetto e la griglia dopo ogni utilizzo.

10. Gli scarichi vanno effettuati esclusivamente nel camper-service. L'uso del camper-service è severamente vietato dalle ore 19.00 alle ore 8.00 e dalle 13.00 alle 16.00 anche per le cassette.

11. I proprietari delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna del camper service subito dopo l'uso.

13. I rifiuti devono essere differenziati, raccolti in appositi sacchi e depositati ben chiusi nei raccoglitori ubicati nell'area.

14. I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura al fine di evitare reclami e/o proteste.

15. L'uso del servizio elettrico nell'area è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo.

16. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio Lavori Pubblici comunale e provvedere al rimborso del danno nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente.

17. L'eventuale gestore è tenuto al mantenimento e all'implementazione della vegetazione esistente (alberi e siepi) mediante sistemi biologici ed eco sostenibili di cura.

18. La pulizia ordinaria delle installazioni igienico-sanitarie deve essere garantita ed effettuata da apposito addetto almeno una volta al giorno. Durante i periodi di massima affluenza anche due volte al giorno.

19. Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area.

20. E' sempre permesso l'ingresso dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale per effettuare controlli e verifiche sullo stato dei luoghi e delle strutture e loro manutenzione.

21. L'accesso all'Area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

Art. 7 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' IN CASO DI GESTIONE DI TERZI.

1. Il Comune di Barberino di Mugello non risponde di nessuna perdita o danno subito dai veicoli in sosta o dalle cose di proprietà o comunque detenute dagli ospiti dell'area.

2. L'Ente non risponde, altresì, di alcun danno subito dalle persone che, a qualsiasi titolo, si trovano nell'area.

3. L'Amministrazione si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posteggi.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. In caso di gestione dell'area sosta camper attrezzata da parte di terzi, il gestore è altresì tenuto a:

- a) garantire un adeguato servizio di sorveglianza e di ricevimento ai sensi dell'art. 24 del DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e ss.mm.ii, garantendo altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela e protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) adempiere alle prescrizioni in materia di pronto soccorso di cui all'art. 28 del citato DPGR 23 aprile 2001, n. 18/R e ss.mm.ii;
- c) garantire un'adeguata sorveglianza all'interno della struttura affinché gli utenti della medesima tengano un comportamento rispettoso dei divieti e prescrizioni contenuti nel presente regolamento, nonché in altre disposizioni di leggi applicabili alla tipologia di struttura di cui trattasi;
- d) adempiere agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti comunque applicabili alla tipologia di struttura in questione, oltre a quelli previsti dalla convenzione che disciplina il rapporto fra l'Ente ed il soggetto gestore.

Art. 9 - SANZIONI

1. Alle violazioni del presente Regolamento, salva la concorrenza con ipotesi di reato e altre disposizioni di leggi, decreti o regolamenti statali e regionali, e ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 4 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 così come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00, oltre all'applicazione della sanzione accessoria dell'allontanamento dalla struttura.

2. Al procedimento sanzionatorio relativo agli accertamenti di cui al precedente comma si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al Titolo VIII del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/81.

3. Qualora dall'infrazione commessa derivi un danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/81 con deliberazione della Giunta Municipale, sono individuate le violazioni al presente regolamento per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta da quello indicato dal secondo comma del presente articolo.

5. Le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale nonché da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e altri soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/81.

6. In caso di concessione a terzi della gestione della struttura di cui trattasi, l'attività di controllo della Polizia Municipale è finalizzata alla verifica della corretta gestione, nel rispetto degli atti convenzionali e del presente regolamento, da parte del concessionario, ivi compreso l'assolvimento del dovere di vigilanza e l'esercizio dei poteri riconosciuti al gestore di cui al c. 10 del precedente art. 5.

6. Le violazioni al presente regolamento poste in essere da parte del gestore, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, comportano la risoluzione del contratto di concessione in corso, secondo le norme della convenzione medesima, qualora ne siano state commesse più di una nello stesso anno solare.

Art. 10- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 gg. di pubblicazione all'albo da effettuarsi successivamente all'eseguibilità della deliberazione di approvazione del presente regolamento, così come previsto dallo Statuto comunale.

2. Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.